



FEDERAZIONE
PENSIONATI
CISL AL AT

LA VOCE DEL PENSIONATO

OTTOBRE 2016

NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI

PENSIONI: FIRMATO L'ACCORDO GOVERNO SINDACATI!

Dopo la manifestazione del 19 maggio, a seguito di una serie di incontri tra il Governo e le OO.SS. avviati in data 24 maggio, finalmente, in data 28 Settembre 2016, è stato firmato un verbale di accordo, che sintetizza i punti emersi nel corso della trattativa approfondita e circostanziata sulle problematiche aperte in campo previdenziale e fiscale. Il Governo e le OO.SS. concordano sull'obiettivo di adottare alcune delle misure già a partire dalla prossima Legge di Stabilità ("FASE I") e di tenere aperto un confronto costruttivo e di merito su ulteriori interventi di riforma previdenziale nel corso del 2017 ("FASE II").



FASE I

1. Riduzione delle imposte sulle persone fisiche per i redditi da pensione Completando il percorso avviato con la scorsa Legge di Stabilità partendo dai pensionati con più di 74 anni, si prevede l'aumento della detrazione d'imposta (riconosciuta fino a 55.000 euro) per tutti i pensionati al fine di uniformare la loro no tax area a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro).

2. Aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso Si prevede un intervento sulla somma aggiuntiva (la cosiddetta "14esima mensilità") teso ad aumentare gli importi corrisposti e ad estendere la platea dei beneficiari di circa 1,2 milioni di pensionati, realizzato attraverso un aumento dell'importo (sembrerebbe del 30%) per gli attuali beneficiari (circa 2,1 milioni di pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS) ed attraverso l'erogazione della 14esima anche ai pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento annuo minimo INPS (circa 1.000 euro mensili nel 2016) nella misura prevista oggi.

3. Cumulo gratuito dei periodi contributivi Governo e OO.SS. convengono sull'obiettivo di consentire la possibilità di cumulare, senza oneri, tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate. L'assegno pensionistico sarà calcolato pro-rata con le regole di ciascuna gestione.

4. Lavoratori precoci Per le carriere lavorative lunghe e iniziate in età molto giovane dai cosiddetti lavoratori precoci cioè, per tutti quelli con 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo anche non continuativo prima del compimento del diciannovesimo anno d'età, si prevede un intervento diretto a:

- eliminare le penalizzazioni sul trattamento pensionistico in caso di accesso al pensionamento anticipato prima di 62 anni d'età;
- consentire l'accesso alla pensione con 41 anni di contributi per disoccupati senza ammortizzatori sociali, a persone in condizioni di salute che determinano una disabilità e lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose.

Le categorie di lavoro gravoso saranno individuate dopo un confronto tra governo e OO.SS.

5. Lavori usuranti Comune è l'obiettivo di introdurre nuove e migliori condizioni di accesso al pensionamento per le lavoratrici e i lavoratori occupati in mansioni usuranti, ai sensi del D.L. 21 aprile 2011, n. 67.

6. Nuova forma di sostegno all'uscita flessibile dal mercato del lavoro – APE

Le lavoratrici e i lavoratori, con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto a una pensione di vecchiaia d'importo (certificato dall'INPS) potranno accedere su base volontaria a un nuovo strumento finanziario, denominato Anticipo Pensionistico (APE). Per l'APE è previsto un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

APE volontaria L'APE è richiesta presso l'INPS ed è finanziata da un prestito corrisposto da un istituto di credito. Contestualmente al prestito, il richiedente accende un'assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. L'APE è esente da imposte ed è erogata per 12 mensilità. La restituzione del prestito (comprensiva degli interessi bancari e degli oneri relativi alla polizza assicurativa) avviene a partire dalla data di pensionamento con rate di ammortamento costanti per una durata di 20 anni. In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all'APE, il capitale residuo sarà rimborsato dall'assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio premorienza, e quindi non si rifletterà sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi. Il lavoratore o la lavoratrice interessati scelgono l'istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti a un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore.

APE agevolata Governo e OO.SS. convengono sull'obiettivo, socialmente qualificato, di prevedere un'APE agevolata per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori ritenuti in condizioni di maggior bisogno, sulla base di requisiti: stato di disoccupazione (e assenza di reddito); gravosità del lavoro (pesante o rischioso) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale; le condizioni di salute; carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave.

APE e imprese Nel caso di accordo tra le parti, al fine di agevolare la scelta del lavoratore, il datore di lavoro può sostenere i costi dell'APE attraverso un versamento all'INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali.

7. Uscite anticipate e flessibilità della previdenza complementare – RITA Il Governo si impegna, inoltre, a definire una modalità che consenta al lavoratore che ha maturato un montante in un fondo integrativo di attingere prima dell'età di pensionamento a tale montante, volontariamente e nella misura scelta, per poter usufruire di una rendita temporanea per il periodo che manca alla maturazione del diritto alla pensione (età del pensionamento di vecchiaia), denominata "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA).

FASE II

Con la seconda fase, Il Governo e le OO.SS. si impegnano a proseguire il confronto per la definizione di ulteriori misure, quali:

8. Interventi di riforma all'interno del sistema contributivo:

- valutare l'introduzione di una pensione contributiva di garanzia, legata agli anni di contributi e all'età di uscita, al fine di garantire l'adeguatezza delle pensioni medio-basse

9. Perequazione dei trattamenti pensionistici

Il Governo si impegna sin d'ora, dopo il termine previsto dell'attuale meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici per "fasce di importo", a introdurre un sistema di perequazione basato sugli "scaglioni di importo", confermando a partire dal 2019 il ritorno al meccanismo già previsto dalla legge 388/2000. Si impegna inoltre a valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, maggiormente rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati, e a valutare la possibilità di recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione una tantum del montante nel 2019.

I PENSIONATI SCENDONO IN CAMPO DAI IL TUO CONTRIBUTO

IBAN **IT04S0343103207000000223180**
BANCA CARIGE
Causale: Aiuto per i terremotati del centro Italia

